



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

del 23/12/2013

Art. 147 - quater del D.Lgs. n. 267/2000 – Controllo sulle Società Partecipate non quotate – Approvazione Regolamento.

L'anno duemilatredici il giorno **ventitré** del mese di **dicembre** nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 19/12/2013 prot. n.78707, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria d'urgenza, di prima convocazione, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Sig. Piergiovanni Nicola** – Presidente e con l'assistenza del **Segretario Generale del Comune dott. Casalino Carlo**.

Procedutosi all'appello nominale, completato alle ore 9,20, come dichiarato dal Presidente, sono presenti in aula n. 17 Consiglieri e assenti n. 08 (Altomare, Percoco, Siragusa, Camporeale, Minuto, Tammacco, Mastropasqua e Pisani). Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Maralfa G., Abbattista G., Amato A., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informativo su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Sono stati presenti all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
PATIMO SAVERIO	Presente	LA GRASTA ROBERTO	Presente
ALTOMARE A. ELISABETTA	Assente	SIRAGUSA LEONARDO	Presente
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	CAMPOREALE NICOLA	Assente
GERMINARIO GIULIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Assente
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO	Presente
ANGELETTI COSIMO	Presente	ROSELLI LUIGI	Assente
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.	Assente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	MASTROPASQUA PIETRO	Presente
DE ROBERTIS MAURO	Presente	PISANI ANTONIO	Assente
CIRILLO IGNAZIO	Presente	CAPUTO MARIANO	Assente
PAPPAGALLO ONOFRIO	Presente	GAGLIARDI DOMENICO	Presente

Presenti n. 18 Assenti n. 07

Sono, altresì, presenti in aula il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Giuseppe Lopopolo e il Collegio dei Revisori dell'Ente, dott. Mezzina (presidente), dott. Panunzio (componente) e rag. Abbattista (componente).

Introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 147 del TUEELL, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, individuino strumenti e metodologie atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CHE, l'art. 3, comma 1°, del decreto legge 10/10/2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con la legge 7/12/2012, n. 213, sostituendo integralmente l'art. 147 del TUEL, ha innovato l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali, ora costituito dalle seguenti tipologie di controllo: *Il controllo di regolarità amministrativa (art. 147-bis), Il controllo strategico (art. 147 -ter), I controlli sulle società partecipate (art. 147 -quater) e Il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 -quinques)*;

CHE, in particolare, il comma 2° dell'art. 3 del citato decreto legge 174/2012 prevede che negli enti locali, strumenti e modalità di controllo interno siano definiti con apposito Regolamento adottato dal Consiglio comunale e resi operativi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto;

RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.49 del 16/5/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni ai sensi del richiamato art. 147 del Tuell;

VISTI:

A) l'art. 9 del suddetto Regolamento epigrafo *“I controlli sulle società partecipate non quotate”* che così dispone:

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce nell'ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.
2. Per le finalità di controllo previste al precedente comma, l'ente si potrà dotare di un adeguato sistema informativo.
3. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall'Ente alle società partecipate e monitora l'andamento della gestione con riferimento in particolare all'efficienza ed efficacia della gestione e dall'andamento della condizione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio dell'Ente.
4. Questa forma di controllo fa capo al Dirigente del settore economico finanziario.
5. Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
6. Degli esiti del controllo sulle partecipate si tiene conto anche ai fini della redazione del referto strategico.
7. Le fasi di attività di questa tipologia di controllo sono specificate in un apposito regolamento sul controllo delle società partecipate, cui si fa espresso rinvio.

B) l'art. 14 comma 2 (Entrata in vigore) per il quale

2. Le norme disciplinanti le tipologie di controllo interno previste all'art. 2 del presente Regolamento, comma 2, lettere a (controllo strategico), d (controllo sulle società partecipate non quotate) ed f (controllo sulla qualità dei servizi), diverranno efficaci a decorrere dall'anno 2014 ai

sensi di quanto disposto per gli enti di dimensione superiore a 50.000 abitanti dal d.l. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7/12/2012

C) Art.147-quater del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267“*Controlli sulle società partecipate non quotate*”per il quale:

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

RITENUTO di dover pertanto procedere a disporre una disciplina integrativa alle vigenti norme del Regolamento dei controlli interni dell'Ente, mediante approvazione di un Regolamento sul controllo delle società partecipate non quotate;

VISTO lo schema di Regolamento per il controllo delle società partecipate non quotate predisposto dagli Uffici composto di nr. 2 articoli;

VISTO il parere favorevoli, ex art. 49, 1° comma del D.L.gs. n. 267/2000, di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli 16, astenuti 2 (Tammacco, Mastropasqua) espressi in forma palese da n. 18 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **ADOTTARE** il Regolamento per il controllo delle società partecipate non quotate del Comune di Molfetta, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 2 articoli.
- 2) **DARE ATTO** che il presente Regolamento integra il Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione Commissario Straordinario n. 49 del 16/5/2013.
- 3) **DISPORRE** che l'allegato Regolamento venga trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, alla Prefettura di Bari nonché ai Dirigenti dei Settori comunali, ai Responsabili delle UU.AA. , agli incaricati di P.O. al Responsabile del procedimento del Settore Economico Finanziario e ai Presidenti delle Società Partecipate del Comune di Molfetta.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnico e contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente incaricato Settore Economico-Finanziario ad interim
f.to (dott. Giuseppe Lopopolo)

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 1 Finalità dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli sui quali l'Amministrazione sia tenuta a vigilare in base alla legge.

Art. 2 Controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate non quotate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.

2. A tal fine i provvedimenti di indirizzo e gli atti di programmazione annuale dell'Ente approvati dal Consiglio Comunale indicano, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 170, comma 6, del Tuel, gli obiettivi da conseguire in relazione alla partecipazione del Comune in società, con particolare riguardo a quelle alle quali il Comune ha affidato direttamente attività comunali o servizi pubblici. Nella programmazione degli affidamenti il Comune tiene conto dei limiti o vincoli di legge, con riguardo soprattutto a quelli di finanza pubblica e sulle assunzioni di personale, alle quali le società siano assoggettate.

3. Al rendiconto annuale di gestione di cui all'art. 227 del TUEL è unita una specifica sezione documentale che riporta i risultati di esercizio delle società partecipate.

4. Le società di gestione di cui al comma 2, tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei contratti o disciplinari di servizio con il Comune, organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività affidate in modo che il livello qualitativo-quantitativo ed economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli stessi programmi, contratti o disciplinari di servizio.

5. Ai fini del monitoraggio e controllo di quanto sopra, le società trasmettono alle Unità Operative comunali titolari di contratti o disciplinari di servizio e al Dirigente del Settore Economico Finanziario:

a) l'organigramma aziendale con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti ai vari contratti o disciplinari di servizio;

b) i costi annui preventivati dei settori o aree di attività suddette comprensivi anche della quota parte dei costi generali della società;

c) un rapporto intermedio al 30 giugno:

1) sulle prestazioni effettuate evidenziando eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni ed impegni dei contratti di servizio che possono influire sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o settori di attività e più in generale sull'equilibrio economico della società non quotate;

2) sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge di cui al comma 2;

d) i risultati delle verifiche periodiche sulla correttezza della contabilità aziendale svolte, secondo le norme di legge e degli statuti societari, dagli organi di revisione e controllo della società;

e) una relazione annuale, da inviare unitamente al bilancio societario di esercizio, sul livello qualitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nei contratti o nelle carte di servizio; tale relazione dà anche conto della soddisfazione dell'utenza interna od esterna rilevata attraverso apposite indagini e sondaggi, predisposti in accordo con le Direzioni comunali affidanti i servizi, e misurata con l'impiego degli strumenti e delle metodologie di cui al successivo capo del presente regolamento.

6. Le Direzioni e i Unità Operative comunali, secondo le rispettive competenze, monitorano le informazioni di cui al comma precedente e qualora vengano rilevate, nella gestione aziendale e/o nell'andamento dei rapporti di servizio ed economico-finanziari con il Comune, situazioni che non corrispondono agli obiettivi, ai programmi e ai contratti con l'Amministrazione o che possano generare squilibri nel bilancio della società o in quello comunale, adottano le azioni conseguenti,

salvo sia necessaria idonea segnalazione, eventualmente con l'individuazione e la proposta di interventi correttivi, alla Giunta, che valuterà la necessità di informare il Consiglio Comunale.

7. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo sui servizi in affidamento diretto, secondo la configurazione *dell'inhouseproviding*, a società a capitale interamente pubblico partecipate dal Comune di Molfetta singolarmente o insieme ad altri soggetti pubblici, possono essere individuati e disciplinati appositi organismi, strumenti e/o procedure anche unificate nel caso di controllo associato di più enti, per il monitoraggio e la verifica delle attività e dell'andamento gestionale delle società in questione.

8. Le società partecipate del Comune che hanno in gestione servizi pubblici locali affidati da altri enti pubblici o da autorità di ambito sono soggette alle verifiche e ai controlli degli enti affidanti secondo le previsioni di legge e degli specifici atti o contratti di affidamento.

Parimenti le società partecipate non quotate che hanno in gestione dal comune servizi pubblici per effetto dell'aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica sono soggette alle verifiche e ai controlli delle strutture comunali affidanti secondo le previsioni degli specifici contratti di concessione od appalto. L'Amministrazione comunale, per l'esercizio, anche in qualità di azionista, degli altri controlli sulle società di cui al presente comma, richiede alle stesse, per tramite del Dirigente del Settore Economico Finanziario:

a) la trasmissione dei risultati delle verifiche periodiche sulla correttezza della contabilità aziendale svolte, secondo le norme di legge e degli statuti societari, dagli organi di revisione e controllo della società;

b) una relazione semestrale sull'andamento della società e sulla situazione gestionale ed economico-contabile al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, con evidenziazione dello stato dei rapporti e delle eventuali partite finanziarie con l'ente affidante e/o con il Comune di Molfetta;

c) le misure adottate per assicurare il rispetto di limiti o vincoli di legge, in particolare di finanza pubblica e sulle assunzioni di personale, ai quali le società in questione fossero eventualmente sottoposte.

9. Le informazioni e la documentazione di cui al comma precedente è richiesta anche alle società partecipate dall'Amministrazione comunale diverse da quelle di cui ai commi 2 e 8, ad esclusione di quelle quotate sui mercati azionari e di quelle in cui la quota di proprietà comunale sia inferiore al 5%.

10. La documentazione di cui ai commi 5 e 8 è a disposizione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

11. Qualora dal monitoraggio, da parte delle strutture comunali competenti, di quanto richiesto e trasmesso dalle società di cui ai precedenti commi 8 e 9, venissero rilevate situazioni di non coerenza dell'azione aziendale con gli obiettivi dell'Ente, di rilevanti squilibri anche gestionali o altre che necessitino di interventi dell'Amministrazione comunale, anche nella sua qualità di azionista, le stesse vengono segnalate al Sindaco per l'individuazione delle misure o azioni da adottarsi da parte dell'Ente.

12. Le società interessate sono tenute a fornire al Comune, i dati richiesti ai fini del rilievo dei risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate tramite bilancio consolidato nei casi previsti dalla legge e quelli necessari alla verifica di cui all'articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 come convertito nella L. 135/2012.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

f.to Nicola PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Carlo CASALINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 30/12/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Carlo Casalino

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Direttore di Ragioneria